



Comune di Grottaminarda
(Provincia di Avellino)
Via A. De Gasperi - 83035 Grottaminarda (AV)
Tel. 0825/445211 - Fax 0825/446848
P.IVA 00679980649 - Cod. Fisc. 81000450643
c.c.p. n. 14751838

SETTORE 2°
servizi finanziari e contabili
mail: ragioneria@comune.grottaminarda.av.it
fax 0825 4458363

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è introdotta l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), ad opera dell'articolo 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014). Questa nuova entrata comunale è basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è dunque costituita da due componenti, una patrimoniale ed una riferita ai servizi, ma da tre separate entrate tributarie:

- l'imposta municipale propria (IMU), quella di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili ad esclusione delle abitazioni principali,
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

In riferimento alla tassa sui rifiuti, TARI, la disciplina specifica è contenuta nei commi dal 641 al 668 e, come la precedente Tassa sui rifiuti deve assicurare *"la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*.

Per la TARI occorre verificare la conformità delle tariffe approvate con il principio comunitario "chi inquina paga". In effetti il legislatore ha consentito di derogare alle disposizioni in ambito di determinazione delle tariffe della tassa rifiuti in vigenza precedentemente, a causa del rilevante impatto che queste potevano generare nei confronti degli utenti, così come individuati dal D.P.R. n. 158/99.

Anche con l'introduzione della TARI, permangono le criticità in materia di determinazione delle tariffe, dovendo applicare i coefficienti del decreto richiamato, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga". Nel nostro Comune l'articolazione tariffaria è strutturata con il pieno recepimento dei criteri dettati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Pur con la flessibilità enunciata, le tariffe TARI da applicare rischiano comunque di aumentare la pressione fiscale, dovendo assicurare la copertura integrale dei costi del servizio inerente ai rifiuti. Tuttavia per tutelare gli utenti con una critica situazione socio-economica, il Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni che possono essere modulate in base alle specifiche esigenze territoriali.

Ciò premesso, per l'applicazione della componente TARI della IUC, si propone di apportare le modifiche al regolamento TARI, al fine da recepire pienamente quello che sono i dettami del DPR 158/99.

Pertanto l'Ufficio, nella persona del funzionario responsabile

propone

al Consiglio comunale, in considerazione di quanto espresso in premessa, vista la propria competenza in materia di Regolamenti, l'approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione dell'IUC – TARI, come da bozza di regolamento predisposta alla presente.

Per concludere si rammenta che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative alle entrate tributarie comunali dovranno essere inviate, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 1, c. 13-bis del D.L. n. 201/2011, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Pertanto l'ufficio competente è tenuto ad inserire nella sezione informatica predetta, gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con particolare riferimento alla Nota n. 4.033, del 28 febbraio 2014.



DOTT. ROCCO CRUGNALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE